



Ordine Avvocati di Modena

Modena, 27 aprile 2022
prot. 1196/2022

Alla Commissione Pareri
del Consiglio Nazionale Forense
a mezzo pec
protocollo@pec.cnf.it

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena

premessso

- 1) che il COA di Modena intende verificare se sia conforme alla legge professionale vigente (art. 23 L. 31-12-2012 n. 247) la costituzione di un Ufficio unico avvocatura (senza personalità giuridica) incardinato presso l'ente Provincia, nel quale operino:
 - avvocati dipendenti del medesimo ente Provincia distaccati presso l'Ufficio unico avvocatura;
 - oppure avvocati in posizione di comando (siccome provenienti da altri enti pubblici);delle cui prestazioni professionali possano avvalersi tutti i comuni che rientrino nell'ambito territoriale della Provincia medesima, sulla base di apposite convenzioni (stipulate dai Comuni e dalla Provincia) che prevedano:
 - la facoltà di adesione e di recesso di ogni singolo comune in qualsiasi momento;
 - l'obbligo per ogni comune di pagare una quota associativa;

considerato

- 2) che ai sensi dell'**art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. [...]. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

- 3) che ai sensi dell'**art. 23 L. 31-12-2012 n. 247**:

"1. [...] gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici [...] ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato



Ordine Avvocati di Modena

alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. [...]. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.”;

- 4) che l'art. 23 L. 31-12-2012 n. 247 sopra menzionato parla di stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso, dunque si pone il problema interpretativo:
 - se l'avvocato incardinato nell'Ufficio avvocatura unico di cui al punto 1) possa svolgere la sua attività solo per l'ente di cui è dipendente (cioè la Provincia) oppure anche per tutti gli enti convenzionati;
 - se l'avvocato comandato da un comune presso l'Ufficio avvocatura unico di cui al punto 1) possa svolgere la sua attività per tutti gli enti convenzionati;
- 5) che dal punto di vista letterale, l'art. 23 l. 247/2012 sembra sancire che l'avvocato dipendente dell'ente possa svolgere la professione a favore del solo ente di cui è dipendente;
- 6) che l'Ufficio unico avvocatura non è un ente pubblico, ma appunto un ufficio (o meglio, un servizio senza personalità giuridica) incardinato nell'ente Provincia;
- 7) che l'art. 23 l. 247/2012 pare norma di stretta interpretazione e non pare derogabile mediante un modulo organizzativo – operativo come la convenzione, che oltretutto non crea un nuovo ente, ma determina solamente l'adesione (dei vari comuni che siano interessati alla fruizione del servizio) all'Ufficio unico avvocatura (vale a dire ad una struttura senza personalità giuridica che fa capo alla Provincia);
- 8) che secondo **T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2016) 26-08-2016, n. 1608**: “La disciplina delle incompatibilità della professione forense era stabilita dall'art. 3, comma 2 del regio D.L. n. 1578 del 1933, che prevedeva, appunto, l'incompatibilità della professione di avvocato " con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato ... ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica", fatta salva la deroga prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, solo "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" e a condizione che fossero iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali. Tale deroga è stata interpretata in termini restrittivi dalla giurisprudenza ritenendo che gli avvocati dipendenti da enti



Ordine Avvocati di Modena

pubblici fossero abilitati a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere "propri" dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 2002, n. 3733; 15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490; Cass. Sez. Tributaria 8 settembre 2004 n. 1809). La novella sull'ordinamento della professione forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247) ha anzitutto ribadito il regime d'incompatibilità della professione d'avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23). Per quanto rileva nell'ambito del presente giudizio, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla "trattazione degli affari legali dell'ente stesso", a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni. La sopravvenuta nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non ha, dunque, mutato il quadro di riferimento del regime delle incompatibilità e delle relative deroghe, confermando che lo ius postulandi degli avvocati iscritti all'elenco speciale non è generale, ma limitato alla difesa e rappresentanza dell'Ente presso il quale il professionista presta la sua opera. Sotto un profilo cronologico tra i due testi normativi sopra richiamati si interpone la previsione di cui all'art. 2 comma 12 della L. n. 244 del 2007, che consente l'istituzione di uffici unici di avvocatura attraverso le convenzioni tra enti locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Ad avviso del Collegio non può ritenersi che tale norma abbia sostanzialmente operato un ampliamento dell'ambito oggettivo della deroga al regime dell'incompatibilità della professione di avvocato, consentendo che gli avvocati dell'ufficio legale di un ente possano prestare la loro attività professionale a favore di un ente diverso per la trattazione degli affari legali di quest'ultimo. Invero va rilevato, in primo luogo, che la disciplina dell'ordinamento professionale costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva. Inoltre la disciplina delle deroghe al regime di incompatibilità, per la sua natura, è di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione. In secondo luogo, il che appare dirimente, il legislatore, intervenendo con la novella del 2012, successiva alla L. n. 244 del 2007, ha ritenuto di confermare il medesimo regime previgente di incompatibilità e relative deroghe, non includendovi l'ipotesi, così come interpretata dai Comuni resistenti, dell'art. 2 comma 12



Ordine Avvocati di Modena

della L. n. 244 del 2007. In sostanza dunque non può ritenersi che si sia operata una sorta di modifica della disciplina dell'ordinamento forense, in quanto ciò non è stato espressamente previsto dalla successiva e speciale L. n. 247 del 2012. Invero il legislatore statale, titolare, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., della competenza legislativa di principio in materia di professioni, ben avrebbe potuto, in occasione della novella, ampliare il campo di applicazione delle deroghe al regime dell'incompatibilità tra la professione forense e le attività di lavoro subordinato (cfr. Corte Cost. n. 91/2013), ma così non è stato. In effetti il legislatore non è mai intervenuto con una disciplina organica delle avvocature e, più in generale, degli uffici legali degli enti pubblici, dovendosi quindi - allo stato - fare esclusivo riferimento alla legge professionale anche per tale categoria di professionisti. L'attuazione del disposto di cui all'art. 2 comma 12 della L. n. 244 del 2007 deve quindi avvenire nel pieno rispetto della L. n. 247 del 2012, ed in particolare della previsione secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale sono incardinati, secondo l'interpretazione stretta più volte ribadita dalla giurisprudenza. Tale necessaria interpretazione, ad avviso del Collegio, non svincola la portata applicativa dell'art. 2 comma 12 della L. n. 244 del 2007 (e da ciò consegue l'irrilevanza, ai fini del giudizio, della questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 12 della L. n. 244 del 2007, prospettata dai ricorrenti, seppur in via subordinata, in relazione agli artt. 117, 24 e 42 Cost.). La disposizione richiamata che, in quanto inserita nel corpus della legge Finanziaria per il 2008, deve ritenersi preordinata a realizzare un contenimento della spesa corrente, e volta a disciplinare l'istituzione di uffici unici di avvocatura sotto un profilo organizzativo. La norma, in altri termini, si presta ad essere applicata in modo compatibile con la disciplina dell'ordinamento forense, mediante l'istituzione di un ufficio unico che abbia un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere (es. attività di cancelleria), prevedendo tuttavia che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali dell'ente di appartenenza, e osservando gli altri presupposti previsti dalla normativa (indipendenza dell'ufficio, esclusiva attribuzione della trattazione delle cause, etc.). Il modello operativo posto in essere dal Comune di Busto risulta, invece, in contrasto con la disciplina dell'ordinamento forense, e con lo stesso art. 2 comma 12 della L. n. 244 del 2007, avendo di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive, in base alla quale si mette a disposizione degli altri enti l'Avvocatura del Comune di Busto Arsizio, i cui avvocati assegnati tratterebbero così gli affari legali degli enti convenzionati, in palese contrasto con l'art. 23 della L. n. 247 del 2012.”;



Ordine Avvocati di Modena

- 9) che in sede di appello, il **Consiglio di Stato, Sez. V, 07-06-2017, n. 2731**, ha confermato detta sentenza del T.A.R. Milano 26-08-2016, n. 1608, osservando testualmente quanto segue: *"In primo luogo, l'articolo 2, comma 12, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) dispone che "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati". Quindi, l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che [...]. Infine, l'articolo 18, lettera d) della L. n. 247 del 2012 stabilisce l'incompatibilità della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato"; peraltro, il successivo articolo 19, nel dettare le eccezioni al regime delle incompatibilità, dispone, al comma 3, che "È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23". Quest'ultima norma prevede, a sua volta, che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, "ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2". A tal riguardo, il secondo comma precisa che "Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale". Dal combinato disposto delle norme in esame, discende pertanto che è eccezionalmente ammessa l'assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali. Tale rapporto di esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega altresì il principio dell'immedesimazione organica, non previsto invece negli ordinari rapporti tra soggetti privati. Principi, quelli appena richiamati, che eccezionalmente consentono di derogare al generale divieto di subordinazione del professionista legale, divieto che trova la sua ratio nella fondamentale esigenza di assicurarne, in ragione della sua responsabilità professionale, autonomia di giudizio e libertà di orientamento, in ragione del rilievo -*



Ordine Avvocati di Modena

che attinge aspetti di rilevante interesse pubblico - della sua attività professionale. Questa ratio ha trovato conferma, da ultimo, nella riforma dell'ordinamento forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), i cui tratti essenziali definiscono in via sistematica gli elementi connotativi della professione forense: i quali, per il loro carattere generale, non incontrano deroghe nella precedente disciplina di cui al richiamato art. 2, comma 12, L. n. 244 del 2007. La vigente legge forense, in particolare, qualifica l'avvocato quale libero professionista, che svolge - in via tendenzialmente esclusiva - l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali; a dette funzioni vanno peraltro associate, se connesse all'attività in giustizia e svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato, quelle di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. Solo in limitati ed eccezionali ipotesi la legge permette agli esercenti la professione forense di porre in essere, a vantaggio di terzi soggetti, rapporti di lavoro di tipo subordinato, ovvero di stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata che hanno ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. L'autonomia e l'indipendenza nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali costituiscono, per la legge, un requisito della professione: e l'articolo 3 della richiamata L. n. 244 del 2007 così puntualizza: "l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale", laddove "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa". Ancora, la necessità dell'indipendenza professionale dell'avvocato trova un altro riscontro nel successivo articolo 18, a mente del quale "la professione di avvocato è incompatibile ... con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale", così come "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato": resta ferma tuttavia l'eventualità di iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, con le limitate facoltà disciplinate dal successivo articolo 23. Tale norma, coerente con i principi detti, subordina l'iscrizione (necessaria per svolgere l'attività forense) alla circostanza che a tali legali, seppur giuridicamente qualificabili come lavoratori subordinati, "venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta". Sempre l'articolo 23, ad assicurare il rispetto di indipendenza di valutazione e di scelta essenziali alla figura dell'avvocato, anche se - eccezionalmente - dipendente da un ente pubblico, precisa che "per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione



Ordine Avvocati di Modena

dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale". Il rapporto di servizio di cui trattasi deve dunque essere "stabile" (nei sensi usuali del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche) e ad oggetto esclusivo l'esercizio delle funzioni professionali. È naturale rilevare che una tale configurazione pone alcune caratterizzazioni specifiche al rapporto di lavoro di un siffatto avvocato che lo differenziano da quello usuale di un altro pubblico dipendente, i contenuti della cui attività sono assoggettati ai noti vincoli di gerarchia. Il che deve trovare compensazione nella particolare selezione del reclutamento e avere rilevanza, durante munere, nella persistenza delle caratteristiche costitutive della fiducia professionale. Quando è previsto un ufficio unico di avvocatura tra diverse amministrazioni municipali, valgono le medesime connotazioni. In tal caso, la valutazione e le scelte da intraprendere nei singoli casi a difesa degli interessi di uno degli enti convenzionati potrebbe, in ipotesi, attingere interessi non coincidenti tra i vari membri della convenzione: e solo un'effettiva autonomia professionale (da intendersi, anche giuridicamente, comunque al servizio di tutti gli enti convenzionati tra loro e non di uno solo di essi), quale quella imposta dalla legge, consentirebbe di assicurare, in concreto, l'esercizio di un'obiettiva funzione professionale. In tale ottica d'insieme si iscrive anche l'articolo 2, comma 12, della L. n. 244 del 2007. La disposizione, invero, come bene rileva la sentenza, ha coerentemente previsto non la possibilità che un ente locale si accordi con altre amministrazioni per mettere a comune disposizione il proprio ufficio legale (di fatto, sulla falsariga di un appalto di servizi); bensì la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia "l'ufficio unitario" di avvocatura, da implementare "con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". Nel caso di specie, come si rileva dalle emergenze processuali, non si era in presenza di un ufficio creato ex novo dai comuni interessati all'attivazione, in forma convenzionata, di un servizio legale comune; bensì di una unidirezionale mera messa a disposizione - sia pure tramite articolata (e successiva) convenzione - dei servizi dell'ufficio legale del Comune di Busto Arsizio anche ad altri enti territoriali, secondo un dispositivo riconducibile, in ultimo, a schemi negoziali di tipo privatistico. Si è dunque al di fuori dello schema legale del richiamato articolo 2, comma 12, la cui natura eccezionale non consente interpretazioni analogiche

7



Ordine Avvocati di Modena

o estensive. In particolare la norma, intesa a una razionalizzazione dei pubblici servizi e al conseguente contenimento della spesa, persegue un duplice obiettivo: a) assicurare la fruizione, con carattere di continuità, di un importante servizio quale quello legale "interno" anche agli enti locali inizialmente sprovvisti di siffatta struttura (ad esempio perché di dimensioni minori o impossibilitati ad affrontare la relativa spesa); b) prevenire, per contro, che per tale via si assista ad una nuova proliferazione dei pubblici uffici. In questi termini non appare di suo necessaria la "messa in comune", tra i diversi enti locali convenzionati, del personale dagli stessi già dipendente e dotato della qualifica di avvocato: ciò, infatti, verrebbe a contraddire in concreto la ragione della innovazione legislativa, perché precluderebbe l'accesso al servizio a quei comuni cui la norma appare precipuamente diretta, ossia a quelli di dimensioni minori, che finora non hanno potuto avvalersi per ragioni di bilancio di siffatto servizio. La convenzione tra i comuni interessati, dunque, ben potrebbe prevedere che solo i comuni che già dispongono del relativo personale provvedano a "conferirlo" al costituendo "ufficio comune", gli altri potendo apportare, in tutto o in parte, personale amministrativo e dotazioni materiali della struttura. Ma ciò che appare insuperabile - ai sensi della riforma - è che l'ufficio (proprio perché "unico") di avvocatura sia "nuovo" e realmente "comune" ai vari enti territoriali consorziati. Il che comporta, per riflesso, la simultanea cessazione ad ogni effetto dell'ufficio del comune conferente quando sorge l'ufficio comune. In breve, non pare possa trattarsi - come invece pare avvenuto nel caso di specie - dell'utilizzo promiscuo di un ufficio legale (o, per meglio dire, del relativo personale) già esistente di uno o più comuni determinati. Gli enti consorziati debbono creare ex nihilo un ufficio nuovo, posto nell'integrale e promiscua e pari contitolarità degli stessi sotto ogni punto di vista (tanto sotto il profilo organizzativo e logistico, quanto sotto quello del rapporto di servizio del relativo personale, **non più dipendente da una singola amministrazione consorziata, bensì dalla nuova struttura comune - o, per meglio dire, dalla totalità delle amministrazioni costituenti**). Quanto sopra non esclude che poi nuovi enti territoriali possano entrare, con il consenso dei precedenti, a far parte dell'accordo consortile e, dunque, acquisiscano la contitolarità pro quota dell'ufficio (e servizio) comune, purché ciò non eluda i principi di cui si è detto.”;

- 10) che la Corte Costituzionale, con sentenza del 22-05-2013, n. 91, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), ha osservato che “3.3.- La normativa regionale censurata, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto



Ordine Avvocati di Modena

dalla Regione, amplia la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale **esclusivamente** in riferimento agli affari legali **propri dell'ente pubblico di appartenenza**, e pertanto si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare **per l'ente di appartenenza - e solo per esso** - non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma **rientra nell'ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni**, affidato alla competenza del legislatore statale”;

considerato

- 11) che non è chiaro (per riprendere le parole del Consiglio di Stato sopra riportate):
- con quali modalità dovrebbe essere costituito e quali caratteristiche dovrebbe possedere l'ufficio creato *ex nihilo* dagli *enti consorziati* per essere considerato **conforme** alla legge professionale vigente (art. 23 L. 31-12-2012 n. 247);
 - in che modo tale nuovo ufficio potrebbe essere “*posto nell'integrale e promiscua e pari contitolarità degli stessi sotto ogni punto di vista (tanto sotto il profilo organizzativo e logistico, quanto sotto quello del rapporto di servizio del relativo personale, non più dipendente da una singola amministrazione consorziata, bensì dalla nuova struttura comune - o, per meglio dire, dalla totalità delle amministrazioni costituenti).*”;
 - se sia conforme alla legge professionale vigente (art. 23 L. 31-12-2012 n. 247) la costituzione di un Ufficio unico avvocatura (senza personalità giuridica) incardinato presso l'ente Provincia, nel quale operino avvocati **dipendenti del medesimo ente Provincia** distaccati presso l'Ufficio unico avvocatura oppure avvocati comandati da altri enti pubblico convenzionati, delle cui prestazioni professionali possano avvalersi tutti i comuni che rientrino nell'ambito territoriale della Provincia medesima sulla base di apposite convenzioni che prevedano la facoltà di adesione e di recesso di ogni singolo comune in qualsiasi momento e che prevedano l'obbligo per ogni comune di pagare una quota associativa.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ordine Forense di Modena chiede che il CNF voglia esprimere il proprio parere sulle questioni di cui sopra.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani

